

OGGETTO: Emergenza COVID-19 – La sospensione dei versamenti di aprile e maggio previsti dal "Decreto Liquidità"

Il D.L. 8 aprile 2020, n. 23 ("Decreto liquidità"), pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed in vigore dal 9 aprile, ha esteso la sospensione dei termini di versamento dell'IVA, delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati e dei contributi previdenziali, in scadenza nei mesi di aprile e maggio 2020 per tutti i contribuenti i cui ricavi conseguiti o compensi percepiti nell'esercizio 2019 non hanno superato il limite di 50 milioni di euro.

La sospensione non è generalizzata, ma subordinata ad una comprovata **riduzione del fatturato o dei corrispettivi** nei mesi di marzo e aprile 2020, rispetto ai corrispondenti periodi del precedente periodo di imposta, superiore al 33%.

Versamenti sospesi

Sono sospesi i versamenti che riguardano:

- le **ritenute** operate sui redditi di lavoro **dipendente ed assimilati** (artt. 23 e 24 del D.P.R. n. 600/1973), ivi comprese le addizionali IRPEF;
- i contributi previdenziali e assistenziali e i premi per l'assicurazione obbligatoria;
- l'imposta sul valore aggiunto.

Devono quindi essere versate entro le scadenze previste dalla legge le altre imposte escluse dal beneficio come, ad esempio, le ritenute operate sui compensi professionali e sulle provvigioni corrisposte a rappresentanti ed agenti di commercio.

Periodo di sospensione

Sotto il profilo temporale la sospensione è stata estesa alle scadenze relative ai mesi di aprile e di maggio (Scadenza 16/4/2020 e 16/5/2020).

Attenzione!!! Per i contribuenti che liquidano l'IVA con periodicità trimestrale, è necessario comunque confrontare il fatturato ed i corrispettivi del mese di marzo 2020 rispetto al fatturato ed i corrispettivi del mese di marzo 2019, il contribuente potrà beneficiare della sospensione dei termini unicamente per il versamento delle ritenute in scadenza il 16 aprile 2020, mantenendo inalterata la soglia di riduzione superiore al 33%.

Se la riduzione risulterà confermata anche nel successivo mese di aprile del 2020 (rispetto al mese di aprile 2019) potranno essere sospesi i termini in scadenza il 16 maggio prossimo, <u>anche relativamente al versamento dell'IVA riguardante il periodo di liquidazione 1° gennaio-31 marzo 2020.</u>

ATTENZIONE: I versamenti dei tributi in scadenza nei mesi di aprile e maggio 2020 dovranno essere effettuati, senza l'applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o rateizzata da giugno in cinque rate mensili (ultima rata entro ottobre 2020).



Le possibilità offerte dal Governo per poter beneficiare delle sospensioni obbliga i contribuenti a stilare una situazione contabile aggiornata per entrambi i mesi di osservazione e di raffrontarla con la situazione del mese di marzo 2019 e di aprile 2019, per esser certi di poter usufruirne.

Considerato la sovrapposizione di decreti e complicazioni da valutare per ogni singolo contribuente, Vi invitiamo pertanto a prendere contatti con il nostro Studio per poter analizzare la vostra situazione e valutare insieme la possibilità di usufruire del rinvio dei versamenti.

Sperando di aver fatto cosa utile e gradita, ci riserviamo di comunicarVi ulteriori chiarimenti qualora si rendessero necessari.

p. Studio Pioli & Associati Stefano Pioli